

STATUTO

SCUOLA ATTIVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE
ROMA 5/A

Numero REA: RC - 172959

Codice fiscale: 02501760801

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n.184

STATUTO

della società "SCUOLA ATTIVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - La società è denominata:

"SCUOLA ATTIVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 - La società ha sede in Reggio di Calabria.

2.2 - La società può istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3) DURATA

3.1 - La durata della società è indeterminata.

3.2 - La società potrà sciogliersi per deliberazione dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

ARTICOLO 4) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

4.1 - La società non ha scopo di lucro.

4.2 - La società esercita in via stabile e principale le attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, articolo 2 comma 1 lettere:

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

In particolare la società si propone di perseguire la realizzazione di una istituzione scolastica non statale che si identifica come poli di infanzia sistema integrato 0/6, corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

La società si propone lo svolgimento di tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nei settori dell'Istruzione, della Formazione, dello Sport

dilettantistico, della Promozione della cultura e dell'arte e del Turismo giovanile e culturale, e in particolare si propone:

- a) la gestione di scuole materne, nidi e ludoteche;
- b) la gestione di scuole di istruzione elementare, media e superiore;
- c) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione delle problematiche dell'infanzia, della pubertà e della adolescenza;
- d) la gestione di mense scolastiche;
- e) l'organizzazione e la gestione di corsi pomeridiani di recupero scolastico;
- f) la gestione di servizi di "scuola-bus";
- g) l'organizzazione di viaggi, all'estero e in Italia;
- h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione.

In via del tutto strumentale rispetto all'oggetto sociale e per una migliore realizzazione del medesimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e mobiliare non a titolo prevalente e non nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui anche agevolati con o senza garanzia ipotecaria; rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi purché strettamente necessarie per la realizzazione di singole operazioni effettuate nell'interesse della società; assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese od enti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c.; partecipare ad associazioni, associazioni di imprese, consorzi, fondazioni e qualsiasi ente, stipulare contratti di rete; partecipare a licitazioni private, gare d'appalto indette da enti e da privati.

La società potrà, inoltre, chiedere ed ottenere finanziamenti anche agevolati e sovvenzioni di qualunque tipo, da organi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali.

Sono escluse tassativamente le attività non consentite dalle vigenti norme di legge e, comunque, tutte le attività che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

5.2 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti in proporzione alla partecipazione

posseduta.

5.3 - Qualora risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, in previsione dell'assemblea ex art. 2482 bis, comma 2, c.c. può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione indicata, salva la sua presentazione in assemblea.

5.4 - Salvi i limiti previsti dalla legge, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6) AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti - in denaro, in natura, di crediti - anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

6.2 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione, o di una fideiussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.3 - L'aumento gratuito del capitale sociale è consentito soltanto nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa in materia di impresa sociale.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - Qualora si ravvisi la necessità di ricorrere a finanziamenti, non obbligatori, da parte dei soci, questi saranno improduttivi di interessi.

7.2 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

ARTICOLO 8) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme di legge in materia e compatibilmente con la disciplina in tema di impresa sociale.

8.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 - Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste

negli artt. 1105 e 1106 c.c.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

11.2 - Nei casi previsti dall'art. 2473, comma 1, c.c. il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

11.3 - Nei casi di recesso di cui al precedente punto 11.2, il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 comma 5 c.c.

Negli altri casi, si applicano le norme di legge in materia.

11.4 - Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

11.5 - Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo avverrà al valore nominale ovvero al diverso valore comunque idoneo a non determinare una distribuzione, anche indiretta, degli utili sociali.

ARTICOLO 12) LAVORATORI E VOLONTARI

12.1 - Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

12.2 - È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale. La società deve tenere un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

13.3 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società - purchè in Italia - mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.2 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ultimo caso, gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.4 - Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo.

14.5 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 15) PRESIDENTE

15.1 - La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età, o al solo Consigliere presente;
- all'Amministratore più anziano di età o a quello presente in caso di più amministratori.

15.2 - In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

15.3 - Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei componenti dell'Organo di Controllo non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

15.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, dal notaio.

15.5 - Nel caso in cui l'assemblea riunita non è stata ritualmente convocata e gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo (o il revisore), se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà constatare che gli stessi sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione.

ARTICOLO 16) QUORUM

16.1 - Salvi diversi quorum previsti dalla legge, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione delle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. per le quali è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 17) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DEI SERVIZI

17.1 - I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

17.2 - I lavoratori ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla società sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, mediante tempestiva comunicazione scritta nonché mediante periodiche riunioni convocate dall'organo amministrativo, così da poter conoscere l'attività svolta dalla società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

17.3 - I lavoratori, gli utenti o i loro rappresentanti hanno diritto di partecipare alle assemblee aventi ad oggetto questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi offerti; l'organo amministrativo provvede ad inoltrare loro la relativa convocazione con le modalità previste nel precedente articolo 14.

17.4 - Ove l'impresa sociale superi almeno due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2345-bis c.c. ridotti della metà, la nomina di almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo è riservata ai lavoratori ed eventualmente agli utenti, secondo il metodo assembleare di cui sopra.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE

18.1 - La società è amministrata alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
- più amministratori a firma congiunta o disgiunta;
- un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove membri;

a scelta dei soci al momento della nomina.

18.2 - Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito, salvo revoca o dimissioni.

18.3 - Gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

ARTICOLO 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

19.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci.

B) Riunioni

19.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un componente dell'Organo di Controllo.

19.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età.

19.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma, con telefax o con posta elettronica certificata, inviati almeno tre giorni prima.

19.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

19.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

19.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

C) Deliberazioni

19.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo quanto previsto al precedente articolo 19.6.

19.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

19.11 - Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

19.12 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci nel precedente art. 17.

D) Delega di poteri

19.13 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più Amministratori Delegati.

19.14 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

19.15 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

E) Verbalizzazioni

19.16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario.

F) Cessazione dei Consiglieri

19.17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare

un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio.

ARTICOLO 20) POTERI

20.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

20.2 - Possono essere nominati institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o agli amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 22) COMPENSO

22.1 - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

22.2 - L'Assemblea può deliberare la corresponsione di un compenso all'Organo Amministrativo, salvo quanto disposto nel successivo articolo 26.

22.3 - Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa a beneficio del suddetto organo per l'erogazione, a scadenza, delle somme a questo spettanti.

ARTICOLO 23) DIRETTORE GENERALE

23.1 - L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso.

ARTICOLO 24) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 - E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 c.c.

24.2 - I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

24.3 - I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dei

sindaci.

24.4 - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

24.5 - Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

24.6 - Il compenso dell'organo di controllo è determinato al momento della nomina secondo le norme di legge vigenti.

24.7 - L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V

BILANCI E UTILI

ARTICOLO 25) ESERCIZI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

25.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

25.2 - Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso, e nei limiti della legge.

25.3 - Ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la società:

- deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili;
- deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, conforme alle norme di legge applicabili;

- deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in materia.

ARTICOLO 26) CORRISPETTIVO DEI SERVIZI, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

26.1 - La società svolge il servizio scolastico con modalità non commerciale, stante quanto di seguito precisato.

26.2 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;

d) ogni altra ipotesi prevista nell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

26.3 - La società destina gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In particolare la società è obbligata a reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici costituenti l'oggetto sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

26.4 - In caso di scioglimento per qualunque causa della società, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come precisato nel successivo articolo 27.

26.5 - L'attività di istituzione scolastica non statale paritaria è svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso; in particolare il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sarà inferiore al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione e del merito ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 200/2012.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27) SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

27.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi sulle modalità della liquidazione.

27.4 - In caso di scioglimento dell'ente o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 112/2017 - è devoluto ad altro ente del Terzo Settore costituito ed operante da almeno tre anni che svolga analoga attività istituzionale.

ARTICOLO 28) TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

28.1 - In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda deve essere preservata l'assenza di scopo di lucro come stabilito dall'art. 12 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 29) DOMICILIO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

29.1 - Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno come pubblicizzato presso il competente Registro Imprese.

29.2 - Presso il Registro Imprese deve essere indicato il domicilio di ciascun socio.

29.3 - Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alla relativa pubblicità presso il competente Registro Imprese.

29.4 - Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo amministrativo, resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società su richiesta delle parti ovvero della parte più diligente. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

ARTICOLO 31) RINVIO

31.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme disciplinante le imprese sociali, le disposizioni.

F.to: Filippo Barbaro;

F.to: Andrea Frezza notaio L.S.